

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10793 del 04/05/2018 (Rv. 648450 - 01)

Istanza di fallimento - Società costituita in Italia - Trasferimento all'estero della sede legale - Conseguente cancellazione dal registro delle imprese - Art. 10 l.fall. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

La previsione dell'art. 10 l.fall., in forza della quale gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, non trova applicazione laddove la cancellazione di una società venga effettuata, non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente o a seguito del verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'attività, ma in conseguenza del trasferimento all'estero della sede, e quindi sull'assunto che detta società continui l'esercizio dell'impresa, sia pure in un altro Stato, atteso che un siffatto trasferimento (almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi, sul punto, con i principi desumibili dalla legge italiana) non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita, come è agevolmente desumibile dal disposto degli articoli 2437, comma 1, lett. c) e 2473, comma 1, c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10793 del 04/05/2018 (Rv. 648450 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2437_1](#), [Cod_Civ_art_2473_1](#), [Cod_Civ_art_2495](#), [Dlgs_14_2019_art_033](#)